

Sentenza

Ruolo Generale n. 3202/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa **Alessandra Tabarro** Presidente

dr. **Giuliano Tartaglione** Consigliere rel./est.

dr.ssa **Nicoletta Celentano** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3202/2015 R.G.A.C.,  
riservata in decisione all'udienza collegiale del **20.11.2019**, con termini sino  
al 20.1.2020 per il deposito di comparse conclusionali e sino al 10.2.2020 per  
il deposito di memorie di replica, e vertente

TRA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliati in Napoli

al Centro Direzionale Isola E/5 presso lo studio dell'avvocato Luca Parrella

(C.F. PRRLCU69D20F839Q), che li rappresenta e difende in virtù di

mandato in calce all'atto di appello

APPELLANTI

E

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], che la

rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di

costituzione

APPELLATA

E

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

APPELLATA

E

[REDACTED]



## APPELLATO CONTUMACE

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED]

[REDACTED] convennero innanzi al Tribunale di Napoli la società [REDACTED]  
[REDACTED] s.a.s. (d'ora in avanti  
solo [REDACTED]

chiedendo, in via principale, la declaratoria di invalidità della delibera assembleare del 6.6.2013 adottata dalla [REDACTED] con la quale era stata stabilita a maggioranza l'esclusione degli attori dalla società per gravi inadempimenti.

I convenuti si costituirono contestando l'avversa domanda.

Sulla base della sola prova documentale depositata dalle parti il Tribunale partenopeo con sentenza n. 16797/2014, pubblicata il 24.12.2014, accolse la domanda ritenendo non sussistenti le gravi inadempienze previste nell'articolo 2286 c.c., atteso che i comportamenti addebitati<sup>1</sup> ai soci attori erano quasi tutti coerenti rispetto alla precedente delibera di trasformazione della società in s.r.l. e di nomina dei medesimi quali amministratori della (nuova) società e non era emersa la prova in capo ad essi della effettiva conoscenza della sospensione, prima, e dell'annullamento, poi, della delibera di trasformazione.

Con atto di citazione innanzi a questa Corte, ritualmente notificato a controparti, [REDACTED] hanno

<sup>1</sup> Nemmeno riportati nella sentenza.



proposto gravame avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma previo

rigetto delle domande proposte da [REDACTED]

[REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA Napoli del 27.10.2015, si è costituita con comparsa depositata

in data 3.11.2015, contestando l'avverso gravame e concludendo per il suo rigetto.

[REDACTED] pur ritualmente citato, è rimasto contumace.

All'udienza del 2.12.2015 la Corte ha ordinato agli appellanti l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [REDACTED]. Eseguito l'adempimento, la società si è costituita concludendo per la riforma della sentenza appellata, previo rigetto delle domande proposte da [REDACTED]

[REDACTED]

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 22.5.2019. A causa del trasferimento ad altro ufficio del consigliere dr.ssa Ilaria Pepe la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 12.9.2019; all'udienza del 20.11.2019 il Collegio ha riservato nuovamente la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.

§ 1. S'impone una ricostruzione della vicenda fattuale che ha portato al presente giudizio, anche al fine di evidenziare l'accesso (e risalente nel tempo) contrasto esistente tra le parti (legate tra di loro da stretti vincoli di parentela):

-in data 16.5.1985 veniva costituita la società [REDACTED]

[REDACTED] s.a.s., avente ad oggetto



l'esercizio dell'attività alberghiera e termale, e proprietaria dell'Hotel [REDACTED]

[REDACTED] soci accomandatari erano [REDACTED] e la

madre [REDACTED] soci accomandanti erano i germani

[REDACTED]

-in data **5.2.1989** veniva deliberata la revoca di [REDACTED]

dalla carica di amministratore; la delibera fu annullata dall'A.G. adita dall'amministratore revocato;

-in data **26.5.2011** l'assemblea dei soci, presenti solo [REDACTED] ed

[REDACTED] deliberava, a maggioranza, la trasformazione della società da s.a.s. in s.r.l., nominando quali amministratori della stessa i due soci deliberanti;

-presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. da [REDACTED] al fine di

ottenere l'inibitoria della iscrizione della detta delibera nel registro delle Imprese, il Presidente della VII Sezione Civile del Tribunale di Napoli concedeva il provvedimento cautelare inibitorio con decreto emesso il **3.6.2011** *inaudita altera parte*;

-il provvedimento, depositato il 6 giugno al registro delle Imprese,

veniva iscritto il **7.6.2011** con numero di protocollo n. 70333/2011;

-il **12.7.2011** [REDACTED] e [REDACTED] quali amministratori

della neocostituita [REDACTED] s.r.l., diffidavano [REDACTED] a cessare ogni ruolo di amministratore e/o gestione dell'attività alberghiera;

-il **25.7.2011** il Tribunale accoglieva il ricorso cautelare proposto ex

art. 700 c.p.c. da [REDACTED] [REDACTED] disponendo la sospensione dell'efficacia della delibera di trasformazione della società;

-in data **4.8.2011** [REDACTED] presentava denuncia-



querela ai Carabinieri di Forio nei confronti del [REDACTED] al quale

rimproverava di escluderla completamente dalla gestione della società;

-in data 16.4.2012 [REDACTED] [REDACTED] diffidava il [REDACTED]

[REDACTED] dall'intraprendere alcuna iniziativa senza il suo consenso;

-nel 2012 [REDACTED] e [REDACTED] adivano il Tribunale di

Napoli onde ottenere la revoca dell'amministratore [REDACTED] per

giusta causa ex art. 2259 c.c., non avendo questi consentito loro il controllo

sulla società; il giudizio, rubricato al n.r.g. 25373/2012, si concludeva con

ordinanza di rigetto atteso che il predetto doveva ritenersi già cessato dalla

carica per effetto della morte della coamministratrice a firma congiunta,

[REDACTED] (ordinanza del 10.1.2013);

-falliti i tentativi di trovare una soluzione pacifica della vicenda, in

data 17.4.2013 [REDACTED] e [REDACTED] chiedevano al Tribunale la

nomina di un liquidatore della [REDACTED] ritenuta ormai detta società sciolta sia

per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale sia per la mancata

ricostituzione dell'organo amministrativo (giudizio rubricato al n.r.g.

2918/2013);

-in data 6.6.2013 la S [REDACTED] s.a.s. deliberava l'esclusione dei soci

[REDACTED] ed [REDACTED] per gravi inadempimenti, ovvero:

a) aver deliberato la trasformazione della società da s.a.s. in s.r.l.

senza l'unanimità prevista dal codice civile:

b) aver diffidato, il 12.7.2011, [REDACTED] a cessare ogni

attività gestoria;

c) essersi recati in albergo ed aver cercato di estromettere fisicamente

[REDACTED] dalla gestione;



d) aver danneggiato, in una di queste occasioni, alcune suppellettili dell'albergo ed essersi impossessati di un vaglia postale che il postino stava recapitando in sede, poi incassato;
e) aver ordinato al consulente del lavoro di bloccare ogni incarico ricevuto dagli amministratori, anche per quanto concerne le assunzioni dei dipendenti, nonostante il provvedimento di sospensione dell'efficacia della delibera di trasformazione della società;
f) aver fatto volturare tutti i conti correnti bancari in favore della ██████████ s.r.l.;
g) aver fatto protestare un assegno emesso dalla ██████████ s.a.s. e, per l'effetto, anche i due soci accomandatari;
h) aver ritirato la corrispondenza della ██████████ s.a.s. dopo aver chiesto al direttore dell'ufficio postale la chiave della relativa casella postale;
i) aver chiesto al consulente della società le scritture contabili;
l) aver convocato l'assemblea della ██████████ s.r.l. per discutere dell'organizzazione della stagione turistica del 2012;
m) aver, ██████████ notificato un ricorso ex art. 414 c.p.c. avente ad oggetto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con la ██████████ s.a.s., dai toni molto aspri.
L'annullamento della detta delibera ex art. 2286 c.c. costituisce l'oggetto del presente giudizio.
§ 2. Con il <b>primo motivo</b> di gravame lamentano, da un lato, l'erronea valutazione dei fatti e l'erronea ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure; in particolare, dalla lettera di diffida datata 12 luglio 2011 emergeva pianamente la conoscenza, in capo ai signori Elena e Giacinto D'Ascia



dell'iscrizione, in data 29.6.2011, nel registro delle imprese, della delibera di trasformazione della [REDACTED] del 26.5.2011, per aver indicato espressamente la data dell'iscrizione della delibera. Orbene, si afferma, la conoscenza precisa di tale evento non poteva non derivare dalla consultazione di una visura camerale, nella quale era già stata iscritto anche il provvedimento di sospensione dell'efficacia della delibera di trasformazione stessa emesso dal Tribunale con decreto *inaudita altera parte* (iscrizione avvenuta il 7 giugno). Dall'altro lato, deducono la *violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2193 c.c. e dell'art. 2286 c.c.* sul rilievo che il Registro delle Imprese costituisce la fonte primaria di certificazione dei dati rilevanti delle imprese tenute alla iscrizione, e che l'iscrizione nel detto registro ha funzione di pubblicità legale, con efficacia tendenzialmente dichiarativa, talvolta costitutiva. Pertanto i comportamenti assunti da [REDACTED] a e [REDACTED] in data successiva al 7.6.2011 vanno ricondotti nell'alveo dei gravi inadempimenti posti in essere in mala fede o con colpa grave, non spettando agli appellanti la prova che le controparti abbiano avuto conoscenza del provvedimento di sospensione, derivando essa in via presuntiva dall'iscrizione nel registro delle imprese, e spettando, piuttosto, in capo a controparte la prova del contrario (nella specie non fornita).

Il motivo coglie nel segno.

Il Tribunale partenopeo ha accolto la domanda di annullamento della delibera del 6.6.2013 di esclusione dalla società dei soci [REDACTED] ed [REDACTED] ritenendo non provata la circostanza che i predetti avessero tenuto i comportamenti denunciati pur conoscendo la sospensione della delibera di trasformazione, ciò che integrerebbe l'elemento soggettivo del





dolo o della colpa grave in capo agli stessi; precisamente, ha ritenuto

all'uopo non sufficiente la *conoscibilità* della sospensione della detta

delibera, occorrendo di contro la prova dell'effettiva conoscenza di essa

*attraverso la eventuale consultazione di visura aggiornata del registro delle*

*imprese...altrimenti sarebbe al più configurabile una colpa lieve* (pag. 3 della

sentenza). Infine, ha affermato che *la dedotta circostanza secondo la quale gli*

*odierni attori avevano scritto nella lettera del 12-7-2011 che la delibera di*

*approvazione del 26-5-2011 era stata iscritta presso la CCIAA in data 29-6-2011,*

*data successiva all'iscrizione in data 7-6-2011 della sospensione della delibera di*

*trasformazione, non può assumere rilevanza ai fini della prova della mala fede/colpa*

*grave ex art. 2286 c.c., in quanto tale circostanza non esclude la possibilità che le*

*odierne parti processuali non abbiano consultato o non abbiano consultato*

*integralmente una visura camerale da cui risultasse anche l'iscrizione della*

*suddetta sospensione della delibera di trasformazione* (ancora pag. 3 della

sentenza).

La motivazione non può essere condivisa per le seguenti ragioni.

In primo luogo è opportuno premettere che l'onere di conoscenza

degli atti e fatti della vita di un'impresa si atteggia, all'evidenza,

diversamente a seconda che si tratti di terzo estraneo ad essa o di socio o

amministratore intraneo alla stessa. La precisazione è fondamentale in

quanto se l'iscrizione nel registro delle imprese rende opponibili, cioè

conoscibili ai terzi, le delibere relative ad una società e, pertanto, costoro

non possono opporre la loro ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive

l'iscrizione (così il comma 2 dell'articolo 2193 c.c.), norma ancor più rigorosa

deve sussistere per la conoscenza in capo a coloro che delle società



interessate da quei fatti fanno parte come soci o come amministratori.

Pertanto, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la mancata conoscenza, in capo a [REDACTED] ed [REDACTED] del decreto di sospensione dell'efficacia della delibera di trasformazione, decreto iscritto il 7 giugno 2011 nel Registro delle Imprese, non integra affatto *una colpa soltanto lieve, ma grave*, alla luce della qualifica rivestita dai predetti all'interno della società interessata dalla delibera, ovvero amministratori della stessa, idonea quindi a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento previsto dall'articolo 2286 c.c..

A prescindere da ciò, deve ritenersi che nella specie sussista addirittura la prova della conoscenza dell'iscrizione del suddetto decreto in capo ai predetti amministratori atteso che, logicamente prima che giuridicamente, l'aver indicato nella diffida datata 12 luglio 2011 l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione della società (avvenuta il 29 giugno 2011) comporta che questi avessero appreso di detta iscrizione dalla consultazione di una visura camerale; ebbene, in questa era necessariamente indicata l'iscrizione, avvenuta il 7 giugno 2011, della delibera di sospensione dell'efficacia della delibera di trasformazione della società in s.r.l. La possibilità, evidenziata dal giudice di primo grado, che [REDACTED] e [REDACTED] non abbiano, nonostante ciò, consultato una visura camerale o una visura integrale andava, all'evidenza, provata dagli attori in primo grado; al riguardo nessuna istanza istruttoria è stata formulata dai predetti nelle note ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate e, solo nel presente grado di giudizio, pertanto tardivamente, [REDACTED] ha dedotto di aver appreso dell'iscrizione della delibera di trasformazione dal



notaio rogante l'assemblea straordinaria all'esito della quale venivano nominati amministratori.

Per tutto quanto esposto deve ritenersi integrato l'elemento della colpa grave in capo a [REDACTED] e [REDACTED] in relazione alle condotte sopra indicate, poste in essere nonostante la consapevolezza dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera di trasformazione della società.

§ 3. Con il **secondo motivo** di gravame gli appellanti lamentano la *violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2193 c.c.* in quanto il Tribunale erroneamente avrebbe valutato i comportamenti indicati nella delibera di esclusione in termini di coerenza con la delibera di trasformazione in luogo di delibarne la rilevanza ai fini della esclusione dei soci dalla [REDACTED]. Si trattava, infatti, di condotte *idonee a rendere meno agevole il perseguimento dello scopo sociale e tali da determinare gravissime ripercussioni negative sulla struttura sociale e da turbare il regolare e ordinario svolgimento dell'attività* (pag. 25 dell'appello), a prescindere cioè dalla conoscenza in capo ai soci esclusi della sospensione della delibera di trasformazione.

§ 4. Con il **terzo motivo** gli appellanti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la convocazione dell'assemblea della [REDACTED] s.r.l. con lettera del 30.11.2011 onde discutere dell'organizzazione della stagione turistica 2012; tale fatto, secondo la prospettazione degli appellanti, comprova un'illegittima intromissione, da parte dei soci accomandanti, nella gestione dell'attività sociale, come tale integrante una causa di esclusione dalla società.

I due motivi, strettamente connessi tra loro, vanno esaminati



congiuntamente. Essi sono fondati nei termini appresso specificati.

Anzitutto, l'accoglimento del primo motivo comporta *ex se* che non può più sostenersi che dette condotte siano state coerenti con il nuovo ruolo (di amministratori della nuova società) assunto per effetto della delibera di trasformazione della S [REDACTED] in s.r.l. In tali termini la fondatezza del primo motivo assorbe, in parte, il secondo, dovendo unicamente valutarsi se le dette condotte integrino o meno gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale ex art. 2286 co. 1 c.c..

In termini generali la giurisprudenza di legittimità afferma che la gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'art. 2286, primo comma, c.c., può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (Cass. n. 6200/1991) anche attraverso la mancata cooperazione a tale perseguimento, tale da determinare ripercussioni negative sulla struttura sociale e da turbare il regolare ed ordinato svolgimento dell'attività sociale. Si è, così, ritenuto che giustifica l'esclusione dalla società ex art. 2286 c.c. (che ha carattere speciale rispetto all'articolo 1453 c.c.; Cass. n. 12487/1995), il comportamento del socio il quale nei rapporti con i terzi (nella specie con l'invio alle banche di una lettera) disconosca *in toto* l'operato dei soci amministratori, incidendo così negativamente sull'attività della società (Cass. n. 4018/1992).

Nella specie tra le plurime (undici) condotte indicate nella delibera



impugnata alcune emergono da atti e/o documenti non contestati tra le parti, ad esempio la delibera di trasformazione del 26.5.2011, la diffida stragiudiziale del 12.7.2011, la convocazione dell'assemblea per discutere dell'organizzazione della stagione turistica 2012 ed il ricorso proposto da [REDACTED] al Giudice del Lavoro. In realtà, a ben vedere, il Tribunale, pur a fronte della contestazione, da parte dei ricorrenti, di alcune delle condotte contestate (evidentemente, quelle non emergenti da atti e documenti) sin dall'atto di citazione, ha ritenuto, con decisione non impugnata *in parte qua*, i comportamenti loro addebitati tutti sussistenti (cfr. ultimo capoverso di pagina 2 della sentenza).

Ad ogni modo, ritiene la Corte che sia la deliberazione di trasformazione della società in s.r.l. sia la diffida del 12.7.2011 integrino, soprattutto alla luce dei già gravemente compromessi rapporti personali tra le parti *supra* brevemente riassunti, condotte che hanno influito negativamente sulla situazione della società, precisamente sia sulla struttura sociale (in particolare la prima, con la quale si è di fatto illegittimamente modificata il tipo di società) sia sullo svolgimento regolare ed ordinato dell'attività sociale (in particolare la seconda, con la quale si diffidava l'amministratore a cessare qualsiasi attività di gestione).

A prescindere dalla rilevanza delle altre condotte imputate, e in particolare dalla convocazione dell'assemblea per l'organizzazione della stagione turistica 2012 che, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, non può costituire *ex se* atto di ingerenza dell'accomandante nella gestione della società (cfr. Cass. ord. n. 4498/2018<sup>2</sup>) e, quindi,

<sup>2</sup> Secondo cui per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della s.a.s., vietata dall'art. 2320 c.c. ed idonea a giustificare l'esclusione del socio ex art. 2286 c.c., è



giustificare l'esclusione del detto socio dalla società, può, quindi, ritenersi

che le predette condotte integrino il grave inadempimento dei soci [REDACTED]

ed [REDACTED] agli obblighi derivanti dalla legge, *in primis* quello di

cooperare con correttezza al perseguimento dei fini sociali e di non turbare

il regolare svolgimento dell'attività sociale.

Ne segue che, in accoglimento del secondo motivo di gravame, va ritenuta sussistente la grave inadempienza imputata ai soci esclusi con la

delibera impugnata. L'opposizione proposta ex art. 2287 c.c. da [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] va, pertanto, rigettata.

L'accoglimento dei primi due motivi di gravame assorbe il quarto,

relativo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dagli

appellanti in primo grado, attesa la superfluità di tutte le prove richieste

dalle parti, alla luce di quanto ritenuto sopra circa la prova già raggiunta

dell'inadempimento previsto dall'articolo 2286 c.c..

§ 4. Il rapporto parentale tra le parti e l'accesa conflittualità tra le

stesse, assolutamente sproporzionata rispetto agli interessi, meramente

patrimoniali, coinvolti nella vicenda, giustificano la compensazione delle

spese di lite tra tutte le parti, per i due gradi di giudizio, ex art. 92 comma 2

c.p.c., nella formulazione applicabile alla fattispecie *ratione temporis* (ovvero

quella precedente alla modifica del 2014, dichiarata, tra l'altro,

incostituzionale con sentenza n. 77/2018 del giudice delle leggi).

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto

~~necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa. Pertanto la mera convocazione di una assemblea non integra un'ingerenza nell'amministrazione della società.~~



da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di

[REDACTED] e la [REDACTED] s.a.s., avverso la sentenza n.

16797/2014 del Tribunale di Napoli, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] e [REDACTED] avverso la delibera, emessa il 6.6.2013, di esclusione dalla società SAED s.a.s.;
- 2) Compensa le spese dell'intero giudizio tra le parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 9 aprile 2020

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Giuliano Tartaglione

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Alessandra Tabarro

